



COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

Registro Generale n. 23

ORDINANZA N. 23 DEL 08-04-2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. USO OBBLIGATORIO DI MASCHERINE O ALTRI SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA BOCCA E DEL NASO, NONCHÈ GUANTI MONOUSO

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°19 del 25 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera f);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 09/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 con il quale è prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste nell'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che sottolinea come in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RITENUTO QUINDI di adottare ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da COVID19 in ragione di ogni specificità della realtà territoriale oltre a quelle adottate con i DPCM qui integralmente recepite, anche in considerazione delle caratteristiche anagrafiche della popolazione italiana caratterizzata, come è noto, da una un'ampia fascia di persone anziane estremamente vulnerabili, che impone l'adozione di misure aggiuntive, in modo da operare ancora più efficacemente sul fronte della prevenzione;

RILEVATO INOLTRE che le indicazioni del mondo scientifico sono orientate nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessario a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione, nonché reso obbligatorio l'uso di mascherine o comunque obbligare i soggetti ad una protezione con la copertura di naso e bocca sia al personale preposto alla vendita che ai clienti, durante gli acquisti che necessariamente devono essere effettuati dalle persone presso i punti vendita consentiti;

RITENUTO NECESSARIO assumere ancora più rigorose iniziative, volte ad impedire quanto più possibile comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

RITENUTO di dover adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del Covid19;

ORDINA

- 1) che l'accesso, negli orari di apertura, a esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito, farmacie e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'ingresso generalizzato di persone, nonché sui mezzi di trasporto pubblici, avvenga:
 - indossando obbligatoriamente mascherine, anche non certificate, o, qualora non sia stato possibile reperirle, altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili;
 - utilizzando guanti monouso, qualora non sia possibile effettuare una puntuale disinfezione delle mani, in modo da limitare la contaminazione dell'ambiente;
 - adottando tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, come l'osservanza della distanza minima di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- 2) La presente ordinanza ha decorrenza immediata fino al giorno 13 aprile 2020, salvo diversi termini stabiliti da provvedimenti nazionali relativi al prolungamento delle misure finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza.
- 3) Per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

DISPONE

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, Sito Istituzionale e Pagina Facebook del Comune, nonché ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

La presente Ordinanza viene comunicata alle funzioni di supporto e:

- Alla Prefettura di Perugia;
- Alla Questura di Perugia;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Servizio di Polizia Locale;
- Alla Regione Umbria - Sala operativa di Protezione Civile;
- Alla Usl Umbria 2;
- Alla Confcommercio.

COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso: ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO
ELISA SABBATINI**